



Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – ratio della norma

Descrizione

Il Codice del 2019 – già nella sua formulazione originaria - aveva inteso affrontare la gravissima piaga della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo, a tal fine, un articolo specifico (Art. 35: “*Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara*”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto in precedenza previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “*condotta ingiuriosa o irraguardosa*” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “*condotta violenta*” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente; le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge, dunque, la volontà repressiva dell’ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell’integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche CSA, Sez. III, n. 7/2022-2023); tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere “*ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri*”. Con il novellato art. 35 si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri; già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (CFA, SS.UU., n. 10/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 52/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 56/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 20/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024 CFA, SS.UU., n. 123/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0016/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 35 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0016 CFA del 9 agosto 2024 (Presidente federale/Sig. Simone Sanfilippo-società Ri Calcio)